Cassazione civile sez. II, 19/11/2024, n. 29661

Fatto RITENUTO IN FATTO

- 1. Con atto di citazione notificato il 15/11/2011, la Cu. del Fallimento della (*omissis*) Costruzioni Srl, esponeva che:
- \hat{a} ?? con sentenza n. 113 del 3/11/2008, il Tribunale di Bari aveva dichiarato il fallimento di detta Societ \tilde{A} ;
- â?? che essa era proprietaria di un appartamento e della pertinenziale autorimessa, con sovrastante lastrico solare ed entrostante volume tecnico, siti in R, via Pi Snc;
- â?? che detto immobile era stato trasferito ai coniugi Ra.An. e Ca.Gi. con atto del 28/7/1999 al prezzo di Lire 190 milioni;
- â?? che, con sentenza n. 77/2006 dellâ??8/5/2006, il Tribunale di Bari -Sezione distaccata di Rutigliano, aveva dichiarato la risoluzione del relativo contratto;
- â?? che i predetti coniugi avevano, pertanto, proposto istanza di insinuazione al passivo fallimentare, venendo immessi in via chirografaria nello stato passivo reso esecutivo il 7/7/2009;
- â?? che, con note del 29/5/2009 e del 28/12/2010, la Cu. attrice aveva chiesto la restituzione dei beni;
- â?? che, dallâ??esame delle visure ipotecarie, era emerso che i predetti coniugi, con atto del 26/11/2008, avevano donato la nuda proprietà dellâ??immobile alla propria figlia Ra.Mi.e che, con successivo atto di compravendita dellâ??11/6/2009, i medesimi coniugi e la figlia Mi. avevano trasferito, ciascuno per il proprio titolo, lâ??intera proprietà del compendio a Ra.Ma., fratello di Ca.Gi., per il prezzo, comunque incongruo, di Euro 90.000,00, senza che vi fosse prova del relativo pagamento; tanto premesso, la citata Cu. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bari â?? Sezione distaccata di Rutigliano, Ra.An., Ca.Gi., Ra.Mi.e Ra.Ma. perché:
- â?? venisse accertato e dichiarato che essa Cu. era proprietaria del suddetto complesso immobiliare e che nessun diritto potevano vantare i convenuti, chiedendo che il Ra.Ma. venisse condannato alla sua restituzione;
- â?? in subordine, venisse accertata e dichiarata la nullità ed inefficacia dellâ??atto di donazione stipulato il 26/11/2008 per violazione dellâ??art. 771 cod. civ., nonché la nullità ed inefficacia sia del succitato atto di donazione, sia dellâ??atto di compravendita dellâ??11/6/2009 per violazione della norma imperativa penale di cui allâ??art. 232 L.F. ovvero per mancanza,

nellâ??oggetto, dei requisiti di cui allâ??art. 1346 cod. civ. ossia per lâ??illiceità della causa contraria a norme imperative ovvero per la sussistenza di motivo illecito comune a tutte le parti contrattuali;

â?? venisse, di conseguenza, dichiarata la retrocessione del compendio immobiliare in favore della Cu. attrice e ordinata al Ra.Ma. la restituzione del compendio immobiliare;

 \hat{a} ?? in via ancora pi \tilde{A}^1 gradata, venisse accertata e dichiarata la simulazione assoluta dell \hat{a} ??atto di donazione stipulato il 26/11/2008 e, per l \hat{a} ??effetto la nullit \tilde{A} , l \hat{a} ??inesistenza e l \hat{a} ??inefficacia degli atti in questione, ordinando al Ra.Ma. la restituzione del compendio immobiliare nella piena disponibilit \tilde{A} della Cu.;

â?? in via ulteriormente subordinata, venissero revocati i suddetti atti ai sensi dellâ??art. 2901 cod. civ. e/o dellâ??art. 66 L.F. e, per lâ??effetto, perché gli stessi fossero dichiarati inefficaci nei confronti della massa dei creditori del fallimento della Sorino Costruzioni Srl, con ordine al Ra.Ma. di provvedere alla restituzione, in favore della Cu., del compendio;

â?? in estremo subordine e in caso di mancata restituzione e/o retrocessione degli immobili in favore della Cu. attrice ovvero di ritenuta validità e/o efficacia e/o opponibilità dellâ??atto di compravendita stipulato in favore di Ra.Ma., perché i convenuti Ra.An., Ca.Gi. e Ra.Mi.venissero condannati, anche in solido tra loro, allâ??ulteriore risarcimento del danno in favore della Cu. attrice, da determinarsi per equivalente in misura pari al valore del bene immobile trasferito illegittimamente in favore di Ra.Ma.;

â?? in ogni caso, perché i convenuti venissero condannati, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. per la protrazione dellâ??illegittima occupazione a far data dalla sentenza di risoluzione contrattuale, stante la mancata percezione dei frutti e a causa della ritardata realizzazione delle attività fallimentari a scapito dei creditori, con prova del maggior pregiudizio specifico subito da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. Si costituirono in giudizio, con separate comparse di risposta, Ra.An., Ca.Gi. e Ra.Mi., da un lato, e Ra.Ma. dallâ??altro, chiedendo entrambi il rigetto delle domande ed eccependo, quanto a Ra.Ma., lâ??intervenuta trascrizione della domanda in data successiva a quella dellâ??atto di disposizione, con conseguente sua priorità ex art. 2644 cod. civ. . Con sentenza n. 149/2019 (pubblicata il 15/1/2019), il Tribunale di Bari accolse la domanda principale della Cu. attrice e, previa declaratoria della sussistenza del diritto di proprietà del compendio immobiliare in capo alla stessa, condannò Ra.Ma. alla sua restituzione e rigettò la domanda risarcitoria perché non provata.

2. Il giudizio di appello, instaurato da Ra.An., Ca.Gi., Ra.Mi. e Ra.Ma. con atto di citazione notificato il 16/7/2019, si concluse, nella resistenza della Cu. fallimentare (che chiese il rigetto dellâ??appello, proponendo, in subordine, le medesime domande dichiarate assorbite con lâ??impugnata decisione), con lâ??emissione della sentenza n. 593/2021 (pubblicata il

24/3/2021), con la quale la Corte dâ?? Appello di Bari rigettÃ² il gravame.

Per quanto ancora qui rileva, la Corte territoriale riteneva di non accogliere lâ??eccezione di arricchimento senza causa, sollevata dagli appellanti, sul presupposto che, una volta travolto il diritto di proprietĂ di Ra.An. e Ca.Gi. per effetto della risoluzione del relativo contratto, la societĂ non avrebbe potuto pretendere la restituzione del compendio senza avere a sua volta restituito il prezzo e pagato i danni, come disposto nella relativa sentenza, non essendo in proposito sufficiente lâ??insinuazione al passivo, siccome incerta nellâ??esito e nei tempi, sostenendo che mancasse il requisito della sussidiarietĂ dellâ??azione, riferibile non agli strumenti processuali per far valere il titolo, ma allâ??assenza di un titolo e di azioni sostanziali per far valere il diritto, con la conseguenza che, non essendo detta azione utilizzabile in caso di insolvenza dellâ??obbligato, non poteva trovare ingresso nella specie, essendo gli obblighi restitutori realizzabili attraverso le azioni esecutive.

Quanto poi al rapporto tra atto di donazione, domanda di nullità della stessa e trascrizione, la Corte barese affermava che la trascrizione della donazione prima della domanda di nullità non fosse idonea a sanare il vizio originario di quellâ??atto che, essendo a non domino, era affetto da nullitÃ, in quanto, nel caso di conflitto tra acquisto a domino e acquisto a non domino del medesimo bene, non opera lâ??istituto della trascrizione, siccome intesa a risolvere il conflitto tra soggetti che abbiano acquisito lo stesso diritto con diversi atti dal medesimo proprietario, ma quello sancito dallâ??art. 2652, comma 1, n. 6, cod. civ., che consente al terzo di buona fede che abbia acquistato un diritto in base ad un atto, oggetto della domanda di nullitÃ, di non essere pregiudicato dalla trascrizione di questa quando la trascrizione del proprio atto sia antecedente di cinque anni rispetto alla trascrizione della domanda, quinquennio che, nella specie, non era ancora decorso.

3. Contro la predetta sentenza di appello, Ra.An., Ca.Gi., Ra.Mi.e Ra.Ma. hanno proposto un congiunto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La Cu. del fallimento (omissis) COSTRUZIONI Srl ha resistito con controricorso.

Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dellâ??art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.

In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso.

Fissata lâ??adunanza in camera di consiglio ai sensi dellâ??art. 380-bis.1 cod. proc. civ., le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., in relazione allâ??art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte di appello ha rigettato lâ??eccezione di ingiustificato arricchimento che i ricorrenti, a fronte della domanda restitutoria della Cu., avevano sollevato sul presupposto che questâ??ultima non avesse dato esecuzione alla sentenza di risoluzione n. 77/2006 che aveva posto a suo carico lâ??obbligo di restituzione del prezzo della compravendita e di pagamento dei danni, rispetto ai quali avevano notificato precetto il 19/10/2006.

I ricorrenti hanno contestato la sentenza impugnata, che ha escluso la possibilit \tilde{A} di sollevare eccezione di arricchimento senza causa in quanto mancante, nella specie, del requisito della sussidiariet \tilde{A} , potendo il credito dagli stessi vantato essere soddisfatto con azione esecutiva e, in caso di fallimento, mediante i rimedi propri della procedura fallimentare, sostenendo che il Fallimento si sarebbe $\cos \tilde{A} \neg$ avvantaggiato del proprio inadempimento alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno, ottenendo altres $\tilde{A} \neg$ la restituzione dell \tilde{a} ??immobile, posto che l \tilde{a} ??insinuazione al passivo, peraltro in via chirografaria, non rendeva certo il pagamento e neppure il momento in cui questo si sarebbe verificato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 796,771,1418,2644 e 2652 cod. civ., in relazione allâ??art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver Corte di merito dichiarato la nullità della donazione della nuda proprietà degli immobili, effettuata dai coniugi Ra. â?? Ca. nei confronti della figlia Ra.Mi. il 26/11/2008, e vanificato, di conseguenza, gli effetti dellâ??acquisto del bene da parte di Ra.Ma. dellâ??11/6/2009, sostenendo che la donazione, siccome avvenuta a non domino, fosse affetta da nullità per difetto di causa e ritenuto applicabile, quanto allâ??atto di Ra.Ma., lâ??art. 2652, comma 1, n. 6, cod. civ., con lâ??effetto che questo era stato travolto dalla nullità della donazione, per essere stata la relativa domanda trascritta nel quinquennio dalla data di trascrizione dellâ??atto di liberalitÃ.

Ad avviso dei ricorrenti, la donazione effettuata dai Ra.- Ca. non si sarebbe dovuta considerare nulla per mancanza di causa, in quanto, essendo avvenuta a non domino, era da ritenersi meramente inefficace e inopponibile al proprietario, con conseguente necessità di modificare lâ??orientamento contrario affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 5068/2016). Peraltro, dalla qualificazione in termini di inefficacia e non di nullità della donazione a non domino derivava anche lâ??inapplicabilità dellâ??art. 2652, comma 1, n. 6, cod. civ., rilevando invece il n. 1 di questa disposizione, il quale dispone che le sentenze che accolgono le domande in esso previste â?? tra le quali quelle di risoluzione â?? non pregiudicano i diritti dei terzi in base ad atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale. Da ciò sarebbe dovuto conseguire che la pretesa restitutoria della Cu. non poteva prevalere rispetto al successivo atto di compravendita dellâ??11/6/2009, trascritto il 16/6/2009, non essendo stata trascritta la sentenza di risoluzione del 17/8/2006. In subordine, avrebbe comunque dovuto trovare applicazione la fattispecie di cui allâ??art. 2644 cod. civ., vantando

tanto la Cu., quanto Ra.Mi. e Ra.Ma. diritti reali sugli stessi immobili ed essendo tutti aventi causa dai coniugi Ra.An. e Ca.Gi., posto che la Cu. aveva acquistato a titolo derivativo per effetto della risoluzione del contratto stipulato in precedenza dalla società con i predetti ed avendo Ra.Mi. e Ra.Ma. acquistato in forza rispettivamente di donazione del 28/11/2008 e compravendita in data 11/6/2009.

3. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dellâ??art. 380-bis cod. proc. civ. Ã" del seguente tenore: â??INAMMISSIBILITĂ? e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso avverso pronuncia di accoglimento di domanda principale di rivendicazione e di accertamento dellâ??inefficacia della compravendita del 28.7.1999 in favore degli odierni ricorrenti e dei successivi atti dispositivi compiuti da questi ultimi, nonché di rigetto della domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento (doppia conforme). Primo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché contesta il rigetto della domanda riconvenzionale, sulla base dellâ??assunto che, nonostante lâ??insinuazione al passivo del credito derivante dalla mancata restituzione del corrispettivo versato a fronte del contratto del 28.7.1999, nulla fosse stato effettivamente restituito agli odierni ricorrenti, con conseguente loro impoverimento ed arricchimento del fallimento controricorrente. La censura non tiene conto che, in presenza di una procedura fallimentare, tutte le domande implicanti la condanna del fallimento al pagamento, o alla restituzione, di una somma di denaro o di una cosa determinata, vanno proposte nelle forme prescritte dallâ??art. 93 L.Fall., con eventuale proposizione di impugnazione nelle forme di cui al successivo art. 98 L.Fall. Il credito da restituzione, dunque, poteva essere fatto valere soltanto nelle predette forme. Va inoltre considerato che non Ã" ammissibile la domanda di arricchimento senza causa in presenza di una azione tipica (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 843 del 17/01/2020, Rv. 656686; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4620 del 22/03/2012, Rv. 622110; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27827 del 22/11/2017, Rv. 647025; nonché Cass. Sez. 6 â?? 3, Ordinanza n. 11038 del 09/05/2018, Rv. 649025, che estende il medesimo criterio anche allâ??ipotesi in cui esista comunque una azione esperibile nei confronti di altri soggetti). A ciò si aggiunte che lâ??arricchimento senza causa, alle condizioni previste dagli artt. 2041 e 2042 cod. civ., puÃ² essere fatto valere, anche dalla Cu. del fallimento, sia in via dâ??azione che di eccezione riconvenzionale, al solo scopo di paralizzare la domanda dellâ??attore (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29114 del 05/12/2017, Rv. 646193; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11850 del 29/11/1993, Rv. 484549). Il creditore del fallimento, invece, potendo proporre reclamo al Tribunale fallimentare ex art. 26 L.Fall. avverso il decreto con il quale il giudice delegato ha reso esecutivo il piano di riparto, non può agire in sede ordinaria per arricchimento senza causa della procedura fallimentare (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4648 del 26/05/1997, Rv. 504683). Ed inoltre, dopo lâ??approvazione del piano di riparto fallimentare, in caso di sua mancata impugnazione nei termini di legge e di conseguente chiusura della procedura concorsuale, â??â? rimane preclusa ai creditori concorrenti, ancorché pretermessi, la possibilità di far valere in separato giudizio le proprie ragioni -invero attinenti a rapporti giuridici ormai definiti nellâ??ambito della procedura medesima- mediante inammissibili azioni di ripetizione dellâ??indebito o arricchimento senza causa nei confronti del creditore avvantaggiato nel

concorso e del curatore del fallimento� (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31659 del 04/12/2019, Rv. 656125). Secondo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, in quanto con esso si attinge la statuizione con la quale la Corte di Appello ha ritenuto inefficaci, nei confronti del fallimento, anche gli atti dispositivi posti in essere dagli odierni ricorrenti, senza valorizzare la condizione di buona fede di Ra.Mi., che aveva ricevuto la nuda proprietA del cespite controverso in virtù di donazione dai genitori, e di Ra.Ma., che lo aveva acquistato, sempre dai genitori, pure in buona fede. La Corte distrettuale ha ritenuto nulla la donazione eseguita in favore di Ra.Mi., in assenza della proprietA del cespite in capo ai donanti, ed ha applicato, quanto allâ??acquisto fatto da Ra.Ma., la norma di cui allâ??art. 2652, secondo comma, c.c., valorizzando la circostanza che la domanda volta a far valere la nullitA dellâ??atto dispositivo soggetto a trascrizione era stata trascritta entro il quinquennio dalla trascrizione dellâ??atto impugnato, con conseguente irrilevanza della condizione di buona fede del terzo acquirente (rilevante, invece, soltanto in relazione allâ??ipotesi in cui la domanda fosse stata trascritta dopo il quinquennio).â?•.

- **4.** Rileva, innanzitutto, il collegio che non può aver seguito lâ??eccezione di inammissibilità del ricorso â?? formulata dalla controricorrente â?? per violazione dellâ??art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché con nessuno dei due motivi risulta denunciato un vizio riconducibile al n. 5 dellâ??art. 360 c.p.c..
- **5.** CiÃ² premesso, il primo motivo va ritenuto infondato.

I ricorrenti insistono, in particolare, per la fondatezza dellâ??eccezione di arricchimento senza causa, sollevata in relazione alla mancata restituzione, da parte della societÃ, del prezzo da essi già corrisposto e del pagamento dei danni posti a suo carico dalla sentenza di risoluzione n. 77/2006, emessa dal Tribunale di Bari, in virtù della quale la Cu. del Fallimento aveva agito al fine di ottenere il rilascio della??immobile che ne era oggetto. A tal proposito si osserva che, se Ã" vero che la risoluzione del contratto di compravendita comporta, ai sensi dellâ??art. 1493 cod. civ., lâ??obbligo del venditore di integrale restituzione delle somme percepite per il prezzo della cosa compravenduta (Cass., Sez. 2, 23/12/1993, n. 12759; Cass., Sez. U, 4/12/1992, n. 12942), Ã" altrettanto vero che, nel caso di insolvenza, il quale costituisce il presupposto del fallimento, rimane al creditore la possibilitA di esercitare lâ??azione insinuandosi al passivo, come correttamente affermato nella proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. (v., di recente, anche Cass., Sez. 6-3, 26/3/2021, n. 1708), atteso che, ai sensi dellâ??art. 52 L.F., il â??fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallitoâ?• e che â??ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dellâ??art. 111, primo comma, n. 1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V (artt. 92-103), salvo diverse disposizioni di leggeâ?•. La suddetta disposizione, che assoggetta lâ??accertamento del credito verso lâ??impresa sottoposta alla procedura concorsuale allo speciale e inderogabile procedimento di verificazione dello stato passivo, risponde infatti allâ??esigenza di concentrare davanti ad un unico organo, individuato attraverso il procedimento stabilito dalla legge speciale, tutte le azioni dirette a far valere diritti di credito sul patrimonio del

debitore insolvente, per assicurare, anche nella successiva fase di cognizione, il concorso necessario dei creditori (e dei titolari di diritti reali mobiliari), con il contraddittorio potenzialmente esteso a tutti i creditori concorrenti, e realizzare $\cos \tilde{A} \neg$, nel simultaneus processus, il principio della par condicio creditorum (Cass., Sez. 1, 24/6/2015, n. 13089; Cass., Sez. 1, 17/2/2011, n. 3918; Cass., Sez. U, 6/6/2003, n. 9070), implicando, dunque, la domanda di ammissione al passivo, descritta tipicamente dallâ??art. 93 L.F., una richiesta di accertamento non solo dellâ??esistenza del credito dellâ??istante, ma anche dellâ??idoneità concorsuale del medesimo, intesa come attitudine a beneficiare del soddisfacimento concorsuale cui la procedura Ã" volta (Cass., Sez. 6-1, 11/11/2021, n. 33475). Peraltro, in seguito allâ??approvazione del piano di riparto fallimentare e della sua mancata impugnazione nei termini di legge, con susseguente chiusura della procedura concorsuale, che non \tilde{A} " altro che una procedura esecutiva collettiva, rimane preclusa ai creditori concorrenti, ancorché pretermessi, la possibilità di far valere in separato giudizio le proprie ragioni â?? invero attinenti a rapporti giuridici ormai definiti nellâ??ambito della procedura medesima â?? mediante inammissibili azioni di ripetizione dellâ??indebito o arricchimento senza causa nei confronti del creditore avvantaggiato nel concorso e del curatore del fallimento (Cass., Sez. 1, 4/12/2019, n. 31659), essendo detta procedura caratterizzata, al pari di quella esecutiva individuale, da una serie di scansioni procedimentali ben determinate ed assimilabili a quelle della procedura esecutiva individuale, con una piena equiparazione dei mezzi di tutela offerti agli interessati avverso i provvedimenti del giudice delegato, (reclamo ex art. 26 legge fall.), a quelli esperibili nellâ??ambito del procedimento di esecuzione forzata (opposizione agli atti esecutivi) (vedi Cass., 22/01/2009, n. 1610; Cass., 13/09/2006, n. 19667).

A ciò si aggiunga che lâ??azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2042 cod. civ., che Ã" un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti â?? per lâ??appunto â?? dellâ??arricchimento che non sia sorretto da una â??giusta causaâ?•, ha carattere sussidiario ed Ã" proponibile ove la diversa azione â?? sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale â?? si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, imponendo la regola della sussidiarietà di affermare che, se lâ??impoverito dispone di altre difese, lâ??azione di arricchimento non può essere esercitata, e ciò vale anche se le altre difese, già pertinenti al soggetto, siano andate perdute, come appunto nel caso della prescrizione e che concedere in questi casi lâ??azione di arricchimento significherebbe frustrare la finalità di quegli istituti, che consiste proprio nel determinare la perdita di un diritto a danno di chi non lo ha esercitato (Cass., Sez. U, 5/12/2023, n. 33954; Cass. Sez. 3, 18/10/2024, n. 27008).

A tali principi si \tilde{A} " attenuta, nella specie, la Corte distrettuale, allorch \tilde{A} © ha valorizzato la natura residuale dell \hat{a} ??azione di arricchimento, escludendone l \hat{a} ??ammissibilit \tilde{A} nel caso in esame per avere gli appellanti rimedi tipici a tutela del proprio diritto derivante da sentenza definitiva di risoluzione con obbligo restitutore ex art. 2033 cod. civ., ossia l \hat{a} ??insinuazione nel passivo

fallimentare, come di fatto avvenuto mediante la domanda proposta il 5/6/2009 con la quale avevano chiesto la collocazione nella procedura fallimentare del loro credito restitutorio e risarcitorio. 6. Il secondo motivo \tilde{A} " parimenti infondato.

6.1. Al riguardo, occorre evidenziare come questa Corte, con costante orientamento, si sia sempre espressa nel senso di ritenere la donazione di bene altrui, ancorché non espressamente disciplinata, nulla alla luce della complessiva disciplina dellâ??istituto e, in particolare, dellâ??art. 771 cod. civ. (in tal senso, cfr. Cass., Sez. 2, 5/5/2009, n. 10356; Cass., Sez. 2, 20/12/1985; Cass., Sez. 2, 12/6/1979, n. 3315).

Tale orientamento Ã" stato confermato di recente anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con sentenza del 15/3/2016, n. 5068, hanno chiarito come detta invalidità non derivi dallâ??applicazione, in via analogica, della nullità prevista dallâ??art. 771 cod. civ. per la donazione di beni futuri, ma dalla mancanza della causa del negozio di donazione, essendone elementi costitutivi sia lâ??arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante, sia lo spirito di liberalitÃ, il cosiddetto animus donandi, che connota il depauperamento del donante e lâ??arricchimento del donatario e che, nella giurisprudenza di questa Corte, va ravvisato nella consapevolezza dellâ??uno di attribuire allâ??altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale (Cass. n. 8018 del 2012; Cass. n. 12325 del 1998; Cass. n. 1411 del 1987; Cass. n. 3621 del 1980), e dovendosi, perciò, applicare lâ??art. 1418, secondo comma, cod. civ., allorché sancisce la nullità del contratto quando manchino i requisiti di cui allâ??art. 1325 cod. civ., tra cui per lâ??appunto la causa (v. anche Cass., Sez. 2, 5/1/2017, n. 144).

La suddetta pronuncia delle SU ha, peraltro e condivisibilmente escluso la correttezza dellâ??isolato indirizzo espresso da Cass. n. 1596 del 2001 (invece valorizzato dai ricorrenti), che ha ascritto la donazione di cosa altrui nellâ??ambito della categoria dellâ??inefficacia, presupponente, dunque, la validità dellâ??atto, non essendosi esso posto il problema della compatibilità di un tale negozio con la causa del contratto di donazione stesso.

Può, dunque, dirsi che lâ??atto di acquisto di Ra.Mi.non era inefficace, come dedotto dai ricorrenti, ma nullo in quanto proveniente a non domino, per essere stato il titolo dei genitori Ra.An. e Ca.Gi., suoi danti causa, travolto dalla risoluzione dellâ??atto di acquisto di questi ultimi, sicché la sentenza di appello Ã", anche sotto questo profilo, corretta. 6.2. Ciò detto, occorre, altresì, chiarire come gli artt. 2644 e 2652 cod. civ. si riferiscano a situazioni tuttâ??affatto differenti: mentre il principio della continuità delle trascrizioni dettato dalla prima disposizione, con riferimento agli atti indicati nellâ??art. 2643 cod. civ., risolve unicamente il conflitto fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa nel caso in cui manchi la trascrizione del titolo dellâ??autore remoto (Cass., Sez. 2, 16/3/2022, n. 8590; Cass., Sez. 2, 03/02/2005, n.2161; Cass., sez. 2, 28/01/1985, n.443), le situazioni contemplate dalla seconda disposizione, che si rivolge alla proposizione di domande di risoluzione, rescissione, revocazione

di donazione, simulazione, nullit \tilde{A} o annullamento, si riferiscono al conflitto esistente non gi \tilde{A} tra due aventi causa dallo stesso soggetto, ma tra il dante causa e lâ??avente causa dalla??avente causa, che \tilde{A} " poi, nella specie, la parte convenuta, essendo la norma espressione del principio secondo il quale il processo non deve andare a danno della??attore che ha ragione.

In siffatte situazioni, diverse sono le regole contemplate dallâ??art. 2652 cod. civ. a seconda della tipologia di domanda proposta, atteso che esso distingue, per quanto qui interessa, la fattispecie di cui al n. 1, dettato per le domande di risoluzione del contratto, da quella di cui al n. 6, riguardante la domanda diretta a far dichiarare la nullità di atti soggetti a trascrizione.

Solo il primo capoverso dellâ??art. 2652 cod. civ., secondo cui le sentenze che accolgono le domande indicate al n. 1 del primo comma (tra cui quelle dirette alla risoluzione dei contratti) non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base ad atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, contiene lâ??identico principio espresso dallâ??art. 2644, primo comma, cod. civ., salva la possibilitA, in caso di dolosa preordinazione ai danni del primo acquirente, di esperire la??azione revocatoria ai sensi della??art. 2901 cod. civ., ovvero lâ??azione di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. nei confronti dello stesso terzo acquirente (Cass., Sez. 2, 13/1/1995, n. 383), in quanto stabilisce che lâ??assenza di trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione fa salvi gli acquisti compiuti dai terzi in base ad atto trascritto o iscritto, senza che rilevi, ai fini della??applicazione della??art. 1458, secondo comma, cod. civ., la mancata trascrizione del titolo di acquisto del loro dante causa (Cass., Sez. 2, 30/5/2018, n. 13577). Il disposto di cui al citato n. 6 dello stesso art. 2652, comma 1, cod. civ., che disciplina gli effetti della trascrizione della domanda di accertamento della nullitA degli atti soggetti a trascrizione, fa, invece, salvi i diritti che i terzi hanno acquistato dal titolare apparente con atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda suddetta, purché questa non sia stata trascritta nel quinquennio successivo alla data di trascrizione dellâ??atto impugnato, con lo scopo â??di limitare lâ??efficacia retroattiva e lâ??opponibilità della pronunzia dichiarativa della nullità â?• (Cass., Sez. 2, 29/3/2024, n. 8580), sicché soltanto in presenza del duplice presupposto della trascrizione del titolo di acquisto e della mancata trascrizione della domanda dichiarativa della nullità entro il quinquennio (e solo a queste condizioni), Ã" possibile attribuire al primo acquirente, sia ad ogni altro successivo avente causa, una posizione di piena tutela nei confronti della pretesa di invaliditA del titolo del dante causa (Cass., Sez. 2, 29/3/2024, n. 8580, cit.). I soggetti qualificati terzi ai sensi dellâ??art. 2652, comma 1, n. 6, cod. civ. sono, in particolare, i soggetti estranei allâ??atto invalido, che siano aventi causa dellâ??acquirente, non quelli che non siano parti del giudizio che si apre con la domanda da trascrivere (Cass. Sez. 1, 20/05/1967, n. 1095; Cass. Sez. 3, 24/07/2007, n. 12074), con la conseguenza che, â??a fronte della trascrizione della domanda volta ad ottenere lâ??accertamento della nullitA del primario atto di vendita entro il termine di cinque anni dalla trascrizione dellâ??atto di cui si contesta lâ??invaliditÃ, lâ??accoglimento della domanda travolge tutti i sub-acquisti che sono avvenuti successivamente, benché trascritti prima della trascrizione della domanda giudizialeâ?• (Cass., Sez. 2, 29/3/2024, n. 8580, cit.; vedi anche Cass., Sez. 1, 12/5/1973, n. 1301; Cass., Sez. 1,

8/1/1970, n. 46). Ed Ã" questa la situazione ravvisabile nella specie, atteso che lâ??atto di acquisto di Ra.Mi., fatto salvo dalla mancata trascrizione dellâ??azione di risoluzione del contratto di acquisto dei suoi danti causa in applicazione del n. 1 dellâ??art. 2652 cod. civ., Ã" stato a sua volta attinto da una nuova domanda, quella di nullità della donazione, che, soggetta alla disciplina del successivo n. 6 della medesima disposizione, specificamente dettata per una siffatta situazione, non poteva che regolare il diverso conflitto venutosi a creare tra il dante causa (la societÃ) e lâ??avente causa (Ra.Ma.) dellâ??avente causa (Ra.Mi.) degli aventi causa convenuti nel giudizio di risoluzione (Ra.An. e Ca.Gi.).

Ai suddetti principi si Ã", perciò, correttamente attenuta la Corte di appello, allorché ha ritenuto che il conflitto tra la Cu. e Ra.Ma., subacquirente a seguito di un atto (quello di donazione) impugnato per nullitÃ, andava risolto in base al criterio dettato dal più volte citato n. 6 del comma 1 dellâ??art. 2652 cod. civ..

In tal modo, il giudice di secondo grado ha legittimamente confermato la soluzione cui era giunto il Tribunale con la sentenza di primo grado, secondo cui, essendo stata â?? nella fattispecie â?? la domanda diretta a far dichiarare la nullitĂ della donazione trascritta nel quinquennio dalla data di trascrizione dellâ??atto di liberalitĂ (eseguita il 12.12.2008), ne era conseguito che anche il diritto acquistato dal Ra.Ma. in virtù dellâ??atto nullo doveva considerarsi inevitabilmente travolto in base al descritto meccanismo, e ciò a prescindere dalla sua buona fede. 7. In conclusione, alla stregua di tutte le complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti, in via tra loro solidale.

- 7. Poiché il ricorso Ã" deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dellâ??art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati â?? come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. â?? il terzo e il quarto comma dellâ??art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna dei ricorrente â?? sempre con vincolo solidale â?? al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura quantificata in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma â?? nei limiti di legge â?? in favore della Cassa delle ammende.
- **8.** Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto â?? ai sensi dellâ??art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 â?? della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dellâ??impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitÃ, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in

Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna, altres \tilde{A} ¬, i medesimi ricorrenti, ai sensi dellâ??art. 96 cod. proc. civ. e in via solidale, al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in Euro 2.000,00, nonch \tilde{A} © al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte di cassazione, in data 23 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2024.

Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: La donazione di bene altrui (a non domino), sebbene non espressamente disciplinata, \tilde{A} " affetta da nullit \tilde{A} (ai sensi dell'art. 1418, comma 2, cod. civ.) per mancanza della causa tipica del negozio, in quanto difetta l'elemento costitutivo dell'arricchimento del donatario con correlativo depauperamento del donante. Tale nullit \tilde{A} non \tilde{A} " equiparabile alla mera inefficacia.

Supporto Alla Lettura:

DONAZIONE

Si tratta di un negozio giuridico, disciplinato dallâ??art. 769 c.c., con il quale una parte (c.d donante) arricchisce intenzionalmente lâ??altra (c.d. donatario) senza conseguire un corrispettivo. Elementi del contratto di donazione sono:

- lo *spirito di liberalit*à (*animus donandi*): si tratta dellâ??intento altruistico di beneficiare il donatario;
- lâ??arricchimento: Ã" lâ??incremento del patrimonio del donatario.

Esiste anche la c.d. donazione indiretta, il caso più frequente Ã" quello della vendita di una cosa a un prezzo inferiore al suo valore (negotium mixtum cum donatione). Rientrano nella donazione indiretta anche il pagamento di un debito altrui (es. il genitore che paga un debito del figlio), la remissione del debito (es. il creditore cancella un debito al suo debitore), il procurare lâ??acquisto di un bene a un terzo o, intervenendo allâ??atto di acquisto per pagare il relativo prezzo, o fornendo al terzo il denaro necessario per lâ??acquisto, o apponendo al contratto di acquisto una clausola che comporti lâ??intestazione del bene a favore del terzo che si intende beneficiare (c.d. contratto a favore del terzo). Oltre alla sproporzione oggettiva fra le due prestazioni, serve che questa sproporzione sia voluta dalla parte che la subisce, allo scopo di dar vita a una liberalitA. Questo fine A" necessario che sia noto alla controparte. La donazione indiretta non soggiace a tutte le norme in tema di donazione, ma soltanto ad alcune, soprattutto quelle in tema di riduzione e collazione. Non necessita della forma pubblica. La â??capacità di donareâ?• Ã" regolata dai principi generali, infatti, non possono donare i minori, gli interdetti, gli inabilitati e gli incapaci naturali. Parziale eccezione Ã" prevista per le donazioni obnuziali (cioÃ" quelle fatte a causa di matrimonio) che sono valide se fatte con la??assistenza di chi esercita la potestà (o la tutela o la curatela) le donazioni fatte nel contratto di matrimonio dal minore o dallâ??inabilitato. Le persone giuridiche possono donare se $\cos \tilde{A} \neg \tilde{A}$ " previsto nello statuto o nellâ??atto costitutivo, e nei limiti di tali discipline. La donazione Ã" un atto personale del donante: perciò, la scelta del donatario o dellâ??oggetto della donazione deve essere frutto dellâ??esclusiva $volont\tilde{A}$ del donante, quindi non \tilde{A} " una decisione che pu \tilde{A}^2 essere rimessa al rappresentante. Lâ??oggetto della donazione non puÃ² essere un bene futuro (art. 771 c.c.), mentre puÃ² essere costituito da tutti i beni presenti nel patrimonio (c.d. donazione universale), cioÃ" si fa riferimento ai singoli beni che compongono il patrimonio, essendo esclusa lâ??indeterminatezza dellâ??oggetto della donazione. Per quanto riguarda la donazione della??azienda, invece, si deve fare riferimento, ai fini della determinazione della??oggetto della donazione, non solo al valore dei beni che compongono lâ??azienda, bensì anche al valore dellâ??avviamento. In merito alla forma, la donazione richiede sempre lâ??atto pubblico a pena $dipullit\tilde{A}$ (art. 782 c.c.), sia quando ha per oggetto immobili sia mobili, alla presenza di due testimoni, questo perchÃ" il donante de voca de la gravità della scelta che compie (infatti questa forma solenne non Ã" richiesta per le donazioni di modico valore aventi ad oggetto

Giurispedia.it